



Ministero dell'Istruzione e del Merito



ISTITUTO COMPRENSIVO "BERNACCHIA"

Piazza Vittorio Veneto snc - **86039 TERMOLI (CB)** - Tel. 0875/712701
 C.F. 91055120702 – C. Meccanografico CBIC85400G – C. Univoco UFHAR7
 E-mail: cbic85400g@istruzione.it; PEC: cbic85400g@pec.istruzione.it
 Sito web: www.comprensivobernacchia.edu.it

A tutto il personale Docente e ATA
AI DSGA
Al sito web
Agli Atti

OGGETTO: DIRETTIVA SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI
RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEL PERSONALE DOCENTE E ATA.

Si ritiene opportuno riproporre la direttiva sulla vigilanza degli alunni, per riportare alla vostra attenzione alcune indicazioni sul tema e sulla responsabilità che gravano sull'Istituzione Scolastica e in particolare sui singoli docenti e collaboratori scolastici, come già ampiamente comunicato durante la prima riunione del Collegio dei Docenti e dell'Assemblea del personale ATA.

La vigilanza costituisce innanzitutto un diritto per gli alunni, il diritto alla tutela dell'integrità fisica. A tale diritto corrisponde un preciso dovere che incombe sui genitori e sulla scuola. Genitori e personale scolastico devono infatti collaborare affinché questo diritto venga tutelato.

Da parte sua, la Scuola ha l'obbligo e le responsabilità di sorvegliare e di custodire gli alunni dal momento in cui accedono negli spazi di pertinenza dell'Istituto e, in quanto alunni minori, di consegnarli al termine delle lezioni scolastiche ad un familiare o ad adulto responsabile (ad esempio nel caso di servizio di scuolabus), salvo autorizzazione all'uscita autonoma (rilasciata a norma dell'articolo 19 bis del DL 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172).

La responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l'età dell'alunno.

La nota carenza di organico relativa ai collaboratori scolastici, le caratteristiche degli edifici, con molteplicità di ingressi e spazi interni ed esterni non facilmente controllabili, rendono necessaria l'attuazione di azioni organizzative rigorose finalizzate a prevenire ogni forma di infortunio, tramite l'esercizio costante, continuativo ed accurato dell'obbligo di vigilanza.

Si raccomanda a tutti la scrupolosa osservanza delle norme riportate, al fine di evitare incresciosi episodi che potranno determinare anche responsabilità penali, civili, amministrative, disciplinari.

LA RESPONSABILITÀ DEI DOCENTI

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del CCNL 29.11.2007 "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, i **docenti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi**". È appena il caso di sottolineare la necessità per i docenti di assicurare la massima puntualità.

I docenti hanno il dovere di vigilare sugli alunni durante tutto l'orario scolastico (in cui rientrano tutte le attività didattiche, lo spostamento dalle classi, i trasferimenti interni o esterni per la palestra e i laboratori, gli eventuali interventi didattici ed educativi integrativi, l'assistenza alla mensa e tutte le altre attività collegate al

completamento dell'orario di servizio, ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza, nonché le uscite didattiche e i viaggi di istruzione).

La responsabilità per la cosiddetta "culpa in vigilando" deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:

- risulta essere presente al momento dell'evento (è ovvio ma è opportuno comunque evidenziarlo);
- dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.

L'art. 2048 c.c. pone a carico di chi è incaricato della sorveglianza una presunzione di omesso controllo rispetto all'obbligo di vigilanza. **La prova liberatoria non si esaurisce nella dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto, ma si estende alla dimostrazione di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure organizzative idonee ad evitarlo.**

Il dovere di vigilanza del docente va commisurato al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto e deve essere svolto con diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo psico-fisico del minore.

Si riportano alcune misure che tutti i docenti devono seguire:

- **per nessun motivo gli alunni vanno lasciati incustoditi;**
- soprattutto gli alunni più piccoli e quelli che manifestano particolari forme di vivacità o poco **responsabili non vanno mai lasciati soli nei corridoi**: accertarsi sempre della presenza del collaboratore al piano prima di mandarli in bagno;
- seguire attentamente le disposizioni in merito alla vigilanza durante il cambio dell'ora, o in qualsiasi altre circostanza, segnalando le situazioni ostative;
- in caso di progetti curricolari che richiedono interventi esterni, garantire sempre anche la vigilanza del docente di classe;
- la preparazione del materiale didattico va fatta in orario extrascolastico; non allontanarsi mai dall'aula per fare fotocopie o simili né chiedere ai collaboratori scolastici di lasciare incustodita la loro postazione, né tantomeno chiederlo agli alunni: fotocopie e strumenti di lavoro devono essere preparati prima dell'orario di lezione; in caso di necessità non previste, chiedere supporto a docenti eventualmente in compresenza;
- predisporre le situazioni organizzative che consentono il controllo della classe;
- adottare misure organizzative particolarmente rigide per l'ingresso, l'uscita, l'utilizzo della palestra, la ricreazione;
- **disciplinare in maniera rigorosa l'utilizzo dei servizi sanitari da parte degli alunni, evitando ripetute "passeggiate ai bagni";**
- **autorizzare l'uscita dalla classe per recarsi ai servizi igienici ad un solo alunno per volta, registrando l'orario di uscita e di rientro in classe;**
- accertarsi sempre che i tempi di permanenza nei servizi igienici non siano troppo lunghi;
- fare particolare attenzione alle finestre aperte;
- far depositare gli zaini in posizione tale da evitare cadute accidentali lasciando libere le vie di fuga;
- disporre i banchi e suppellettili in maniera da consentire sempre un facile esodo in caso di necessità.

I docenti devono comunicare tempestivamente, anche tramite telefono, al Referente di Plesso e in Segreteria la loro assenza, ove sia possibile già nei giorni precedenti, ma in ogni caso prima dell'orario di ingresso degli alunni, per dar modo di disporre le necessarie coperture.

NORME DI COMPORTAMENTO E DOVERI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

Il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra i doveri del personale ATA. In particolare, l'art. 47, comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 (Tab. A) prevede gli obblighi di vigilanza del personale ATA.

Il DSGA, nella predisposizione del Piano delle Attività del Personale ATA, curerà che i compiti assegnati ai collaboratori scolastici tengano prioritariamente conto degli obblighi di vigilanza e del rispetto delle misure di sicurezza.

I collaboratori scolastici devono svolgere mansioni di accoglienza e sorveglianza, intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare" **degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo e l'uso dei servizi igienici.**

I collaboratori devono assicurare l'apertura della sede centrale e dei plessi almeno un quarto d'ora prima dell'inizio delle lezioni e la chiusura al termine di tutte le attività; sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza secondo le mansioni loro assegnate. **Nessuno può allontanarsi dalla propria sede se non autorizzato** per iscritto o, in casi eccezionali per il personale che opera nei plessi, telefonicamente.

I collaboratori scolastici devono:

- **vigilare sull'ingresso e sull'uscita degli alunni**, sia nelle pertinenze esterne della scuola che al suo interno;
- assicurare la vigilanza durante il servizio pre-scuola, se attivato, dall'apertura del portone di ingresso all'arrivo degli alunni nelle classi;
- assicurare la vigilanza sugli alunni eccezionalmente autorizzati dal D.S ad entrare nei locali della scuola prima della normale apertura (ad esempio nei casi di cattive condizioni atmosferiche);
- vigilare sull'accesso alle scale e controllare che gli alunni non corrano e non si spingano, segnalando eventuali comportamenti scorretti;
- **garantire sempre l'attenta vigilanza dei corridoi, dei servizi igienici, delle scale**, dei cortili della scuola, disponendosi in maniera tale da garantire la sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante l'ingresso, l'uscita, gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite per recarsi ai servizi o in altri locali, ricorrendo ai colleghi nel caso di temporanea assenza dovuta a motivi di servizio;
- essere facilmente reperibili da parte dei docenti, per qualsiasi evenienza;
- **comunicare immediatamente al Referente di Plesso o al Dirigente Scolastico l'eventuale assenza del docente dall'aula**, per evitare che la classe resti incustodita;
- sorvegliare gli alunni in caso di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo del docente dalla classe;
- riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi;
- impedire che le persone non autorizzate dal Dirigente Scolastico (es. genitori, rappresentanti, ...) circolino all'interno dell'edificio e/o disturbino le lezioni;
- accertarsi che all'uscita della scuola non sostino alunni all'interno dell'edificio e nei cortili/spazi esterni.

È fatto obbligo ai collaboratori scolastici di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo.

La vigilanza degli alunni da parte di tutti, nelle aule, nei corridoi, nei laboratori, nelle pertinenze scolastiche deve essere sempre espletata in forma attiva, prevenendo situazioni dovute alla presenza di materiali tendenzialmente pericolosi (arredi, impianti, ecc.) finestre aperte, sedie in prossimità delle finestre.

I collaboratori scolastici, ove accertino situazioni di disagio, disorganizzazione, malfunzionamenti, rotture e

qualsiasi altra circostanza che possa generare contesti di pericolo, devono darne immediata comunicazione al DSGA.

I collaboratori scolastici durante le ore di lezione devono:

- rimanere costantemente nel piano o porzione di esso loro affidato per controllare i movimenti degli alunni;
- controllare che gli alunni non si fermino nei servizi più del tempo necessario e non si comportino in modo inappropriato o dannoso;
- controllare le classi fino all'arrivo del docente ai cambi dell'ora;
- controllare che non si faccia un uso improprio delle scale e delle uscite di sicurezza;
- segnalare immediatamente, nell'ordine, al coordinatore di classe, al coordinatore di plesso, ai collaboratori del DS, e successivamente al DS qualsiasi comportamento anomalo, degno di attenzione.

ENTRATA E USCITA DEGLI ALUNNI DALLA SCUOLA

L'ingresso e l'uscita degli alunni vengono fissati in base agli orari di ciascuna sede, in relazione alla tipologia di funzionamento delle classi/sezioni e dell'ordine di scuola.

Considerato l'esiguo numero di collaboratori scolastici che rende difficile una attenta azione di vigilanza, è necessario fare opera di sensibilizzazione agli alunni e genitori sul rispetto degli orari, in particolare evitando di recarsi a scuola con eccessivo anticipo rispetto all'orario di inizio delle lezioni o in ritardo rispetto alla fine delle stesse.

I docenti devono collaborare, prima dell'inizio delle lezioni, nella vigilanza dell'atrio, dei corridoi e delle scale.

Gli alunni della Scuola dell'Infanzia devono essere accompagnati all'ingresso e consegnati ai collaboratori scolastico o ai docenti. All'uscita i genitori riprenderanno i figli all'ingresso.

Gli alunni della Scuola Primaria "Pantano Basso" devono trovarsi in prossimità della scuola al suono della campana, sorvegliati dai genitori; a tale segnale, sotto la vigilanza del collaboratore in servizio, entrano nel plesso, ordinatamente e senza correre; i docenti che svolgono la prima ora di lezione li attendono sulla porta delle rispettive aule. I docenti che alla prima ora svolgono attività in compresenza devono collaborare, prima dell'inizio delle lezioni, con il collaboratore scolastico in servizio nel plesso nella vigilanza sugli alunni nell'ingresso, nell'atrio, nei corridoi.

Gli alunni della Scuola Primaria "Principe di Piemonte" e della scuola Secondaria "Bernacchia" devono trovarsi in prossimità dei portoni della scuola al suono della campana; a tale segnale, sotto la vigilanza di un collaboratore, entrano nell'edificio, ordinatamente e senza correre, recandosi alle proprie aule, vigilati dai collaboratori e docenti che alla prima ora svolgono attività in compresenza, mentre i docenti che hanno lezione alla prima ora li attendono sulla porta dell'aula.

I docenti sono tenuti a comunicare tempestivamente al Referente di plesso e in segreteria eventuali propri ritardi, in modo da predisporre tempestivamente la temporanea vigilanza della classe.

Al termine delle lezioni i docenti accompagnano la classe ordinatamente all'uscita, evitando affollamenti, e riconsegnano gli alunni ai rispettivi genitori. I genitori, o gli altri esercenti la responsabilità genitoriale, in considerazione dell'età degli alunni, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro auto responsabilizzazione, possono autorizzare l'uscita autonoma dai locali scolastici al termine delle lezioni dei propri figli. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. (Legge 4 dicembre 2017, n. 172).

I genitori, o di chi ne fa le veci, degli alunni che si trovano nella necessità di uscite anticipate e/o di entrate posticipate, dovranno farne richiesta tramite compilazione del modulo prestampato.

I familiari degli alunni sono invitati a fornire uno o più numeri telefonici di sicura responsabilità, affinché sia possibile contattarli in caso di necessità.

I genitori impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età, utilizzando il modulo disponibile sul sito web dell'istituto; solo per situazioni di emergenza, si accetta la comunicazione telefonica del genitore che delega un suo sostituto per il ritiro del bambino. Il docente o il collaboratore scolastico ne verificherà l'identità attraverso il nominativo indicato dal genitore o sostituto.

In caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno, il personale cercherà di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza del docente che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata.

Gli alunni che utilizzano lo scuolabus saranno sorvegliati dal collaboratore scolastico, che vigilerà all'arrivo e all'uscita.

Ai genitori non è consentito l'accesso alle aule, al fine di permettere il regolare svolgimento delle lezioni; ogni richiesta o comunicazione va effettuata tramite i collaboratori scolastici.

SCUOLABUS

La sentenza della Corte di Cassazione n. 17574/2010 ha ribadito che la responsabilità del personale scolastico si estende alle modalità organizzative relative allo svolgimento in sicurezza delle operazioni di discesa e salita dallo scuolabus.

Pertanto, relativamente a tale servizio, gestito dall'Ente locale competente, i docenti e i collaboratori scolastici avranno cura di:

- verificare che le operazioni di discesa/salita dai/sui mezzi avvengano in modo ordinato;
- prelevare gli alunni direttamente alla discesa dai mezzi e, al momento dell'uscita da scuola, consegnarli all'autista o all'eventuale accompagnatore presente sul bus. Sono da evitare "zone grigie" nelle quali non risulti chiaro a chi è attribuita la responsabilità sulla vigilanza. Gli alunni devono sempre passare direttamente dalla responsabilità di un adulto (genitore, autista, accompagnatore) a quella del personale scolastico (docente, collaboratore scolastico) e viceversa.

Particolare attenzione sarà rivolta all'assistenza degli alunni disabili.

I collaboratori scolastici verificheranno inoltre che gli scuolabus siano sempre già presenti, fermi nelle piazzole di sosta, al momento dell'uscita degli alunni. In caso ravvisino eventuali situazioni potenzialmente pericolose, avviseranno prontamente il Dirigente scolastico.

USCITA DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE DURANTE LE LEZIONI

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, registrando l'uscita e il rientro. Dal punto di vista della responsabilità, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe, il docente dovrà comunque verificare che l'attività svolta dagli alunni (anche in relazione all'età ed alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo.

In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, dovrà essere evitato l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari. Qualora il docente ritenga indispensabile ricorrere a questa misura estrema, dovrà comunque verificare che

l'alunno allontanato rimanga sotto la custodia di altri docenti o collaboratori scolastici. Allo stesso modo si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale).

CAMBIO DELL'ORA

Il cambio dell'ora deve avvenire nel modo più rapido possibile. Alla luce delle considerazioni iniziali, è evidente la necessità di evitare di lasciare la classe senza la presenza di un docente.

Si raccomanda ai docenti che operano in contemporaneità nelle singole classi, compresi i docenti di sostegno, di collaborare attivamente per evitare che le scolaresche restino incustodite. Eventualmente, il docente uscente si rivolgerà al collaboratore scolastico. Inoltre, il docente uscente non autorizzerà alcun alunno ad allontanarsi dall'aula, in attesa del docente dell'ora successiva.

I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio.

Nel caso di eventuale ritardo o di assenza del docente che deve prendere "in consegna" la classe al cambio dell'ora di lezione o nell'ipotesi in cui più classi risultino scoperte a causa dell'assenza di alcuni docenti e ad altre situazioni simili, la responsabilità della vigilanza sugli alunni è del personale ATA e dei docenti comunque presenti nell'area in cui si trovano gli alunni, a prescindere dalla classe che questi frequentano ed in particolare di eventuali docenti che svolgono ore di contemporaneità nelle classi attigue.

Tutto il personale presente a scuola è tenuto, in ogni caso, a garantire la vigilanza sugli alunni sia nei corridoi sia all'interno delle classi e in qualsiasi altro ambiente scolastico interno ed esterno, assicurando la sorveglianza delle classi "scoperte" fino alla copertura delle stesse.

VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE

Si sottolinea che la vigilanza sugli alunni va esercitata durante tutta la durata del viaggio o dell'uscita didattica. I docenti sono pertanto responsabili del comportamento degli alunni che non possono essere mai lasciati liberi di muoversi autonomamente senza la sorveglianza diretta dei docenti accompagnatori.

I genitori restano responsabili del comportamento scorretto dei propri figli anche in gita, soprattutto nelle situazioni ove va dato il dovuto rilievo all'autonomia del soggetto in formazione, il cui eventuale illecito può derivare, più che da una carenza di vigilanza, da un deficit educativo imputabile alla famiglia (c.d. culpa in educando).

I docenti devono prestare adeguata cura al momento della effettiva fruizione di vettori e di strutture ricettive, per evitare che gli alunni siano sottoposti a rischi e pericoli per la loro incolumità.

VIGILANZA DURANTE L'ATTIVITÀ SPORTIVA

Spetta ai docenti di Educazione Fisica, Educazione Motoria e Scienze Motorie accompagnare gli alunni dalle aule agli spazi sportivi e viceversa; ove ricorrano particolari esigenze organizzative, tali trasferimenti possono essere fatti con la collaborazione del personale ausiliario specificamente incaricato dal Direttore SGA. Se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni, il docente accompagna la classe all'uscita della scuola.

In occasione dello svolgimento dell'attività sportiva il docente deve adottare tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo, proponendo attività che, eseguite senza violare le regole, non siano di per sé pericolose.

LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

La vigilanza sui minori con disabilità, se particolarmente impediti nelle azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno, dall'assistente eventualmente assegnato dal Comune o dal docente della classe, in caso di necessità coadiuvato da un collaboratore scolastico.

MISURE COMUNI NEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Al fine di prevenire ogni forma di infortunio, si richiama l'attenzione delle SS.LL su tutti i rischi specifici a cui sono esposti nell'espletamento delle loro mansioni e al rispetto alle norme di prevenzione.

Ricordo che i rischi derivanti dalle strutture, dagli ambienti, dagli impianti e dalle attrezzature sono descritti con precisione e con l'indicazione del livello di pericolosità nel Documento di Valutazione dei Rischi, che tutti i dipendenti, compresi quelli a tempo determinato, possono consultare.

Procedure da eseguire in caso di infortunio

In caso di infortunio, è fatto obbligo prestare il primo soccorso all'infortunato, anche ricorrendo al personale interno specificamente formato.

Nel caso in cui l'infortunio appaia di una certa gravità, è necessario far intervenire, con ogni possibile urgenza, il 118.

In ogni caso, anche di lieve infortunio, deve essere tempestivamente avvisato il genitore.

Superata la fase di pronto intervento nei confronti dell'infortunato, la gestione della pratica di infortunio comporta per il Dirigente Scolastico molteplici implicazioni e l'espletamento di molteplici pratiche amministrative, tra le quali l'obbligo di denuncia all'INAIL. E', quindi, indispensabile che in caso di infortunio, anche lieve, il personale preposto alla vigilanza ne dia immediata notizia al Dirigente Scolastico. È obbligatorio, inoltre, redigere relazione scritta descrittiva delle modalità dell'infortunio.

VIGILANZA IN CASO DI EVACUAZIONE DALL'ISTITUTO

La regolamentazione sulla vigilanza in caso di evacuazione dall'Istituto è assorbita e disciplinata dal relativo Piano di emergenza e di evacuazione.

Si rimanda, pertanto, alle disposizioni del suddetto Piano pubblicato sul sito web della scuola.

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non riportato nella presente direttiva, si fa riferimento al Regolamento di Istituto, agli altri regolamenti emanati e pubblicati sul sito istituzionale e alla normativa vigente.

Si raccomanda a tutto il personale docente e non docente di collaborare nella individuazione di eventuali elementi di pericolosità e di segnalare immediatamente eventuali situazioni in cui l'incolumità dei minori e/o di tutti gli utenti del servizio sia a rischio.

Termoli, 11/05/2023



LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Rosanna SCRASCIA